

**PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: D'Ambrosio)

Roma, 13 luglio 2006

Sul disegno di legge: (741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il provvedimento in titolo, tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense, anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale, propone le seguenti modifiche:

1. **all'articolo 2, comma 1, lettera a), mantenere le tariffe fisse e minime quando siano stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, mantenendo in particolare i suddetti minimi tariffari per le prestazioni giudiziali degli avvocati, nonché ripristinare il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi;**
2. **all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole "anche parziale" e specificare che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio;**
3. **all'articolo 2, comma 1, alla stessa lettera b), dopo le parole "servizio offerto e", inserire le seguenti "ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati", ciò in quanto il prezzo di tali prestazioni è difficilmente determinabile *ex ante*;**
4. **all'articolo 21, comma 4, prevedere l'esenzione dal contributo per i ricorsi aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, mantenendo per gli altri una graduazione del contributo parametrata al valore della controversia, salvo i casi di valore indeterminabile per i quali può essere adottato il contributo unico, nonché sopprimere il contributo per le istanze cautelari;**

Onorevole Presidente
della 5^a Commissione
S E D E

5. all'articolo 21, comma 5, sopprimere le parole "del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti", dal momento che tale norma, non solo rischia di scoraggiare gli avvocati dall'assumere la rappresentanza di soggetti economicamente deboli, ma presenta anche forti dubbi di costituzionalità;
6. **all'articolo 35, sopprimere il comma 12, poiché si tratta di una disposizione i cui effetti antievasione sono facilmente eludibili, e che rischia dunque di determinare unicamente un maggior onere per quell'utenza meno abbiente che non usufruisce normalmente di servizi bancari e crea comunque una disparità di trattamento tra i contribuenti.**
7. all'articolo 35, sopprimere il comma 13.

La Commissione esprime parere di nulla - osta, condizionato al recepimento delle predette proposte di modifica.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 15° - 10ª Commissione permanente -

Resoconto sommario n. 7 del 13/07/2006

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessata una valutazione positiva della strategia delle liberalizzazioni per favorire la crescita economica e la ripresa occupazionale,

considerata la necessità che l'accrescimento della concorrenza debba comunque avvenire nel pieno rispetto delle esigenze dei cittadini utenti e soprattutto debba tutelare in ogni caso le fasce più deboli,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, condizionato all'introduzione delle seguenti proposte emendative:

- all'articolo 2, comma 1, appare opportuno sopprimere la lettera a). Appare altresì opportuno, sospendere l'efficacia delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), rinviando l'introduzione delle modifiche ivi previste ad un provvedimento organico di riforma delle attività professionali;

- con riguardo all'articolo 3 si rileva l'opportunità, nel quadro di una più efficace tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, di attribuire ai comuni le competenze in materia di ampliamento delle grandi reti di distribuzione, provvedendo altresì a semplificare le procedure amministrative previste;

- con riferimento all'articolo 4, appare altresì necessario prevedere idonee misure per garantire la salvaguardia della professionalità degli esercenti l'attività di panificazione, al fine di continuare ad assicurare la produzione di qualità;

- relativamente all'articolo 5, recante interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci, si rileva la necessità di introdurre misure volte a scongiurare il raggiungimento di intese o cartelli a carattere oligopolistico. Sembra altresì opportuno non incentivare l'uso indiscriminato dei farmaci, promuovendo idonee campagne di informazione sul loro corretto uso;

- con riguardo all'articolo 6, appare opportuno confermare il previgente divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi. Nel contempo, si rileva tuttavia l'opportunità di assicurare una migliore funzionalità del servizio, attraverso la competenza comunale nel valutare la consistenza numerica delle licenze, conformemente alle esigenze del trasporto locale;

- relativamente all'articolo 12 appare necessario adottare idonee misure atte ad assicurare che, nell'affidamento dei servizi ai privati, vengano rispettati i principi dell'efficienza e dell'economicità nell'azione amministrativa, al fine di evitare il determinarsi di effetti di privatizzazione degli utili e di socializzazione delle perdite, in ragione della convenienza economica della tratta di servizio oggetto di cessione;

- con riguardo all'articolo 13, nel condividere la finalità di evitare il determinarsi di meccanismi distorsivi del mercato, appare tuttavia opportuno precisare maggiormente l'ambito di applicazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo ai differenti tipi societari in astratto interessati, con particolare riguardo alla natura delle società a capitale interamente pubblico o misto;

- si rileva inoltre l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 8 e 9 che, modificando i regimi di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto in materia di fabbricati, determinerebbero oneri non previsti a carico delle imprese, nonché un aggravio dei costi a carico dei futuri acquirenti degli immobili;

- appare altresì opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 36, in quanto la soppressione del regime IVA agevolato al 10 per cento per i prodotti ivi richiamati, ed in particolare per quelli a base di cioccolato, si tradurrebbe un forte rincaro a carico della vasta platea dei consumatori. Inoltre, la soppressione dell'aliquota agevolata per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico determinerebbe un forte aggravio delle tariffe a carico delle famiglie ed in particolar modo delle fasce più disagiate.